



CITTÀ DI ALGHERO

PIANO
REGOLATORE
GENERALE
DI
ALGHERO

NORME DI ATTUAZIONE
VARIANTE

UFFICIO TECNICO
SERVIZIO URBANISTICA

PROGETTISTI:

Dott.Arch. Giancarmelo Serra

Dott.Arch. Elisabetta Bulla

Collaboratore:

Giovanni Falchi

Giancarmelo Serra

Bulla

Falchi



Art. 22bis

SOTTOZONA D/2 bis: **ARTIGIANALE di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli**

La sottozona comprende l'area occupata sin dagli anni 50 dalla Cantina Santa Maria La Palma, ove sono presenti impianti industriali per la trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli, per i quali il P.R.G. prevede una limitata espansione.

Sono quindi consentiti, in questa sottozona, limitati ampliamenti dello stabilimento, entro il limite del 30% della volumetria esistente, alla data di approvazione della presente norma, e regolarmente documentata.

La destinazione d'uso dell'eventuale ampliamento dovrà esclusivamente essere attinente il processo produttivo e la ragione sociale della Cooperativa.

Stante il carattere di completezza dell'insediamento e la presenza di tutte le opere di urbanizzazione, non si rende necessaria la predisposizione di un Piano di Lottizzazione; il P.R.G. si attuerà pertanto a mezzo di intervento diretto nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

- Ampliamento volumetrico consentito non superiore al 30 %del volume esistente regolarmente documentato e comunque tale da non superare l'indice fondiario di 3 mc/mq;
- Rapporto di copertura non superiore ad $\frac{1}{2}$ della superficie;
- Altezza massima non superiore a quella degli edifici esistenti;
- Distacchi minimi dai confini di m. 6 e dalla strada di accesso di m. 10 (potranno essere edificate sul confine solo costruzioni accessorie di altezza non superiore a mt 2.50).

In merito ai rapporti tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, si richiama il rispetto dell'art. 8 del D.P.G.R.S. 20.12.1983 n° 2266/U.